




CITTÀ DI MOGLIANO VENETO



COMUNE DI CASIER



Città di Preganziol

REGOLAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazioni dei Consigli Comunali

Mogliano Veneto n. 72 del 30/09/2021

Preganziol n. 35 del 29/09/2021

Casier n. 35 del 30/09/2021

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Funzioni del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

Art. 3 – Ambito territoriale

Art. 4 – Organico del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

Art. 5 – Dipendenza del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

Art. 6 – Collaborazione con le Forze di Polizia

Art. 7 – Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

Art. 8 – Compiti del Vice Comandante

Art. 9 – Compiti dei Responsabili degli Uffici

Art. 10 – Compiti dei Vice Commissari

Art. 11 – Compiti degli Istruttori, Assistenti e degli Agenti

Art. 12 – Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE, NORME DI COMPORTAMENTO E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

CAPO I - ORGANIZZAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 13 – Organizzazione gerarchica, ordini e direttive

Art. 14 – Distintivi di grado

Art. 15 – Norme generali di condotta. Doveri del personale

Art. 16 – Comportamento in servizio

Art. 17 – Incompatibilità e conferimento incarichi

Art. 18 – Cura della persona e dell'uniforme

Art. 19 – Salute

Art. 20 – Rapporti esterni

Art. 21 – Segreto d'ufficio, riservatezza e accesso a documenti e informazioni

CAPO II - NORME RELATIVE AI SERVIZI E LORO MODALITÀ DI ESECUZIONE

Art. 22 – Istruzioni generali per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi

Art. 23 – Presentazione in servizio

Art. 24 – Reperibilità

Art. 25 – Servizi a carattere continuativo

Art. 26 – Obblighi del personale a fine servizio

Art. 27 – Controlli sui servizi

Art. 28 – Tesserino di riconoscimento e placca di servizio

Art. 29 – Uniformi

Art. 30 – Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti

Art. 31 – Servizi di rappresentanza

TITOLO III – FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO

Art. 32 – Formazione specifica

Art. 33 – Aggiornamento e addestramento

TITOLO IV - ARMI E STRUMENTI IN DOTAZIONE

Art. 34 – Arma di ordinanza, assegnazione dell'arma e modalità di porto

Art. 35 – Strumenti di autotutela

Art. 36 – Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione

TITOLO V - RICONOSCIMENTI

Art. 37 – Riconoscimento per particolari meriti

Art. 38 – Requisiti per il conferimento

TITOLO VI - SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 39 – Norme disciplinari

TITOLO VII - PATRONO, BANDIERA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 – Festa del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

Art. 41 – Senso di appartenenza al Corpo

Art. 42 – Associazionismo

Art. 43 – Norma di rinvio

Art. 44 – Abrogazione di norme

Art. 45 – Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità con cui si definiscono e manifestano l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, previsto dalla Convenzione stipulata per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale tra i Comuni di Mogliano Veneto, Preganziol e Casier, in conformità alle disposizioni normative vigenti.
2. In caso di successiva adesione alla Convenzione vigente, da parte di altri Comuni, restano ferme le norme organizzative e di funzionamento previste dal presente Regolamento.

Art. 2 – Funzioni del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

1. Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale e il personale ad esso appartenente, nell'ambito territoriale di competenza, delle direttive generali impartite dalla Conferenza dei Sindaci e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita tutte le funzioni e i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, con particolare riguardo:
 - a) alle norme concernenti la polizia urbana, la polizia stradale e la polizia amministrativa in materia di edilizia, commercio, pubblici esercizi, tutela dell'ambiente e igiene, in collaborazione con i competenti servizi dei Comuni aderenti alla Convenzione;
 - b) ad adempiere a compiti di Polizia Giudiziaria e a funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
 - c) ad assolvere a compiti di informazione e di raccolta di notizie, nonché effettuare accertamenti e rilevazioni nell'ambito dei compiti istituzionali dei Comuni aderenti alla Convenzione;
 - d) a prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività e di compiti istituzionali dei Comuni aderenti alla Convenzione;
 - e) ad assicurare i servizi d'onore richiesti dalle Amministrazioni comunali aderenti alla Convenzione e fornire la scorta d'onore alla Bandiera dei Comuni stessi;
 - f) a svolgere opera di prevenzione e di educazione stradale;
 - g) ad operare al servizio dei cittadini al fine di garantire il regolare svolgimento della vita della comunità e delle attività volte al conseguimento della sicurezza locale, intesa come ordinata e civile convivenza, sulla scorta degli eventuali accordi stipulati con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;
 - h) a prestare supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
 - i) al controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti comunali;
 - j) a prestare soccorso in caso di disastri e pubbliche calamità, nonché di privati infortuni, d'intesa con le autorità competenti, collaborando con i servizi di Protezione Civile secondo le modalità previste dai Piani comunali di Protezione Civile;
 - k) ad adempiere a ogni altra funzione o compito previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 – Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale ordinario delle attività del Corpo Intercomunale di Polizia Locale è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla Convenzione vigente e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di Polizia Locale previste dalla legge statale e regionale, comprese le disposizioni relative al porto dell'arma, con riferimento ai singoli addetti.
2. Fuori dal territorio dei Comuni aderenti alla Convenzione di cui all'art. 1 sono ammesse:
 - a) le operazioni di Polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;
 - b) le missioni autorizzate per fini di collegamento e rappresentanza;
 - c) le missioni per soccorso in caso di calamità e/o disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi di collaborazione tra le Amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.
3. L'utilizzo straordinario ed occasionale di personale e mezzi della Polizia Locale per attività o servizi richiesti da soggetti privati o pubblici dovrà previamente essere disciplinato dagli Enti Locali con apposito regolamento.
4. Gli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti. I distacchi ed i comandi deliberati dalla Giunta Comunale, sentito il parere vincolante del Comandante del Corpo Intercomunale, sono consentiti purché i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni di Polizia Locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. In caso di comando o distacco, l'ambito ordinario dell'attività coincide con quello del territorio dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato o distaccato.

Art. 4 – Organico del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

1. Tutto il personale assegnato alla Polizia Locale dei Comuni convenzionati costituisce il Corpo Intercomunale di Polizia Locale.
2. La Conferenza dei Sindaci verifica l'adeguatezza dell'organico del Corpo Intercomunale di Polizia Locale secondo criteri di funzionalità ed economicità, in rapporto al numero degli abitanti del territorio degli Enti convenzionati ed ai flussi della popolazione, alla estensione e morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale, per le eventuali necessità di integrazione.
3. Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale, in ossequio ai principi di prossimità e adeguatezza, è organizzato secondo la seguente struttura:
 - a) Comando con funzioni di direzione e coordinamento dei servizi presso il Comune di Mogliano Veneto, capofila della Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale;
 - b) Sede distaccata presso il Comune di Preganziol;
 - c) Sportelli al pubblico presso i Comuni di Mogliano Veneto, Preganziol, Casier e la frazione di Dosson di Casier.
4. Potranno essere inseriti nel Comando specifici Uffici per l'esercizio di funzioni comportanti particolare specializzazione per materia.

5. Alla luce dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sulla base degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci, il Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, con proprio provvedimento, decide sull'articolazione degli Uffici e delle strutture tecnico-operative in relazione alle competenze d'istituto e alle priorità individuate. Analogamente provvede per l'assegnazione del personale alle stesse strutture.

Art. 5 – Dipendenza del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

1. Il Sindaco è autorità di Polizia Locale nel proprio Comune, dove vi esercita tutte le funzioni attribuitegli dall'ordinamento giuridico.
2. La Conferenza dei Sindaci impartisce le necessarie direttive ed indirizzi per l'attività del Corpo Intercomunale di Polizia Locale e vigila sull'espletamento del servizio.
3. Nell'esercizio delle funzioni di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, il personale in forza al Corpo opera alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.
4. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, il personale in forza al Corpo dipende operativamente dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 6 – Collaborazione con le Forze di Polizia

1. In conformità alle disposizioni normative vigenti, il personale in forza al Corpo Intercomunale di Polizia Locale svolge l'attività di collaborazione con le Forze di Polizia, con le seguenti modalità:
 - a) in presenza di specifiche intese di cui all'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, partecipa al coordinamento con altre forze di polizia e al controllo del territorio;
 - b) può essere chiamato a collaborare con le Forze di Polizia, su disposizione dei Sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione, ai quali le competenti autorità abbiano rivolto motivata richiesta per l'esecuzione di specifiche operazioni;
 - c) su disposizione del Comandante, o di suo delegato, per tutti quei casi di urgenza che non possono essere programmati ai sensi delle lettere a) e b).

Art. 7 – Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

1. La funzione di Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale è attribuita a personale di comprovata esperienza ed elevata professionalità, acquisita con riferimento ai compiti affidati e alla complessità socio-economica del territorio.
2. Il conferimento dell'incarico di Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale e la relativa nomina sono attuati con decreto del Sindaco del Comune capofila, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci ed allo stesso è attribuito il distintivo di grado previsto dalla normativa regionale.
3. Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale e ne risponde direttamente al Sindaco o all'Assessore delegato del territorio di competenza ed alla Conferenza dei Sindaci. Lo stesso è inoltre responsabile dell'attuazione, per quanto di competenza, delle eventuali intese assunte tra l'Autorità di Pubblica Sicurezza e la Conferenza dei Sindaci.
4. Il Comandante, in particolare:
 - a) cura la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti del Corpo;

- b) dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale, assegnandolo agli Uffici ed alle strutture tecnico-operative accentrate e decentrate;
 - c) dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
 - d) provvede a tutti i servizi, a mezzo di ordini di servizio;
 - e) emana le direttive e le istruzioni cui devono attenersi gli operatori e i responsabili degli Uffici e dei reparti per l'approntamento delle disposizioni di servizio di competenza;
 - f) coordina i servizi del Corpo con quelli delle Forze di Polizia, secondo le intese stabilite dalle Pubbliche Amministrazioni;
 - g) cura il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria e con i Comandi delle Forze di Polizia;
 - h) rappresenta il Corpo nei rapporti interni ed esterni all'Ente;
 - i) cura le relazioni con le altre strutture dei Comuni convenzionati allo scopo di garantire la reciproca integrazione interdisciplinare;
 - j) impronta la propria azione di comando affinché sia incentivata la crescita professionale di ciascun collaboratore, si sviluppi in ciascuno il senso di appartenenza al Corpo, venga adottata ogni iniziativa affinché eventuali errori ed inconvenienti non derivati da mancanza di buona volontà siano oggetto di correzioni e non di rimprovero o biasimo, fatte salve le regole disciplinari dell'Ente; particolare cura dovrà essere rivolta al personale neo assunto che dovrà essere oggetto di particolare attenzione e sostegno finalizzato alla corretta crescita professionale;
 - k) propone al Sindaco del territorio di competenza, ovvero alla Conferenza dei Sindaci, il conferimento di riconoscimenti al personale ritenuto meritevole nei casi e con le modalità stabilite nel presente regolamento.
5. Il Comandante, ovvero suo delegato, informa i Sindaci dei Comuni convenzionati, ovvero la Conferenza dei Sindaci, dei risultati raggiunti con le modalità stabilite nella Convenzione.

Art. 8 – Compiti del Vice Comandante

- 1. Il Vice Comandante, quando nominato, sostituisce e rappresenta il Comandante in caso di sua assenza o impedimento e partecipa, quando richiesto, alla Conferenza di Servizio con il Comandante e i Responsabili di Ufficio/Reparto. Collabora con il Comandante e con i Vice Commissari ed adempie agli incarichi affidati dal Comandante.
- 2. Coordina il personale assegnato.
- 3. Al Vice Comandante nominato viene assegnato il grado di Commissario.

Art. 9 – Compiti dei Responsabili degli Uffici

- 1. I Responsabili degli Uffici, qualora nominati, sono responsabili dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono direttamente preposti dal Comandante, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro assegnati, nonché della gestione del personale e delle apparecchiature strumentali loro affidati dal medesimo.
- 2. I Responsabili degli Uffici su richiesta del Comandante presentano allo stesso un report dell'attività svolta.
- 3. I Responsabili degli Uffici e dei Reparti partecipano alla Conferenza di Servizio con il Comandante e il Vice Comandante.

Art. 10 – Compiti dei Vice Commissari

1. I Vice Commissari coadiuvano il Comandante ed il Vice Comandante; hanno la responsabilità della struttura loro assegnata, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente. In particolare, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati e sulla base delle direttive impartite dal Comandante, esercitano:
 - a) le attività di coordinamento del personale della struttura o delle strutture tecnico-operative assegnate, emanando le relative disposizioni di servizio e stabilendo le modalità di esecuzione;
 - b) il coordinamento e controllo operativo del personale di Polizia Locale assegnato;
 - c) le attività necessarie a fornire istruzioni normative ed operative al personale assegnato;
 - d) la cura, la formazione professionale e l'aggiornamento del personale assegnato;
 - e) la destinazione del personale assegnato ai servizi di competenza della struttura tecnico operativa;
 - f) la cura dei rapporti e il coordinamento degli interventi, a livello di competenza territoriale o di materia, con le altre Forze di Polizia, nonché con altri organismi (Consigli di Quartiere, gruppi d'interesse, ecc.);
 - g) l'espletamento di ogni altro incarico loro affidato nel rispetto della normativa vigente.
2. Le figure professionali di cui al presente articolo possono essere chiamate a svolgere tutte le attività ivi previste, in quanto considerate mansioni equivalenti e, in quanto tali, sempre esigibili. Concorrono altresì alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.

Art. 11 – Compiti degli Istruttori, Assistenti e degli Agenti

1. Gli Istruttori, gli Assistenti e gli Agenti operano per garantire un ordinato svolgimento della vita della comunità e rappresentano un tramite indispensabile nello sviluppo di corrette relazioni tra la popolazione locale e l'Amministrazione.
2. Gli Istruttori, gli Assistenti e gli Agenti di Polizia Locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:
 - a) vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del territorio;
 - b) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
 - c) redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero;
 - d) accertare e contestare gli illeciti rilevati nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti facendo riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
 - e) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia Locale;
 - f) assumere un comportamento professionale nei riguardi dell'utenza e dei colleghi;
 - g) depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio, facendo rapporto al Responsabile di servizio;

- h) eseguire tutti gli altri servizi, rientranti nelle proprie funzioni e competenze, svolti nell'interesse del Comune;
 - i) quali Agenti di Polizia Giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurare le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della Legge penale;
 - j) vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, polizia amministrativa e annonaria, polizia ambientale ed edilizia, polizia urbana.
3. Gli Istruttori, gli Assistenti e gli Agenti agiscono in base alle direttive e agli ordini ricevuti.
4. Gli Istruttori, gli Assistenti e gli Agenti, nell'adempimento delle funzioni e compiti relativi alle materie di cui all'art. 2 del presente regolamento, possono impartire agli operatori eventualmente ad essi assegnati, direttive particolari, circostanziate e conformi alle disposizioni generali e speciali emanate dai superiori gerarchici al fine di eseguire puntualmente i compiti di servizio.

Art. 12 – Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria

1. Il Comandante, il Vice Comandante e i Vice Commissari, inquadrati nella categoria "D" del CCNL, sono ufficiali di Polizia Giudiziaria.
2. Gli Istruttori, gli Assistenti e gli Agenti di Polizia Locale, inquadrati nella categoria "C" del CCNL, sono agenti di Polizia Giudiziaria.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE, NORME DI COMPORTAMENTO E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

CAPO I - ORGANIZZAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 13 – Organizzazione gerarchica, ordini e direttive

1. L'ordine di subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale, in base al grado ricoperto, è stabilito come segue:
- a) Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale;
 - b) Vice Comandante;
 - c) Vice Commissario;
 - d) Istruttore Capo;
 - e) Istruttore;
 - f) Vice Istruttore;
 - g) Assistente Scelto;
 - h) Assistente;
 - i) Agente Scelto;
 - j) Agente.
2. La posizione gerarchica dei singoli componenti il Corpo è determinata dal grado ricoperto e, a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado stesso. Ai fini del conteggio dell'anzianità di servizio si considerano utili i periodi di servizio prestati nell'area di vigilanza, sia a tempo indeterminato che determinato.

3. Tutte le richieste di collaborazione avanzate dagli uffici comunali dei Comuni aderenti alla Convenzione devono essere rivolte al Comandante o, in sua assenza, al Vice Comandante.
4. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dal superiore gerarchico, anche se appartenente ad altro Ufficio del Corpo Intercomunale.
5. In caso di disposizione ritenuta illegittima, deve applicarsi l'istituto della rimostranza. Il soggetto al quale venga impartita una disposizione, ovvero un ordine ritenuto illegittimo, deve fare rimostranza motivata al superiore che l'ha impartito. Se la disposizione o l'ordine è rinnovato per iscritto, il soggetto a cui è diretto ha il dovere di darne esecuzione, salvo il diritto di segnalare, in via gerarchica, l'illegittimità della disposizione o dell'ordine.
6. Gli appartenenti al Corpo non devono comunque eseguire disposizioni e ordini dei superiori gerarchici quando gli atti che ne conseguono siano vietati dalla legge.
7. Ogni appartenente al Corpo deve rivolgersi agli organi superiori, interni ed esterni all'Ente di appartenenza, nel rispetto della via gerarchica.
8. Ogni appartenente al Corpo ha l'obbligo di vigilare sul personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente anche al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
9. I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire un maggior grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.
10. Al personale di Polizia Locale è vietato rispondere/adottare iniziative individuali relative a richieste di servizi pervenute direttamente da parte dei cittadini e/o da organi istituzionali diversi dai propri superiori, salvo casi di assoluta urgenza, da comunicarsi tempestivamente al Comandante.
11. Di ogni intervento deve essere redatta senza ritardo dettagliata relazione di servizio.
12. In considerazione dei doveri connessi alla qualità di Pubblico Ufficiale e di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di adempiere a tutte le funzioni e i compiti previsti dalla legge, dal presente regolamento, nonché dalle disposizioni ricevute.

Art. 14 – Distintivi di grado

1. I distintivi di grado sono disciplinati dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2689/2004 approvata in attuazione dell'art.17 della Legge Regionale n. 41 del 19 dicembre 2003 e s.m.i..
2. Il Comandante può attribuire specifici incarichi nell'ambito del costituito Corpo Intercomunale di Polizia Locale, finalizzati a valorizzare le competenze tecniche ed operative maturate durante il servizio.
3. Nell'organizzazione del Corpo, allo scopo di decentrare le innumerevoli materie afferenti alla Polizia Locale, viene individuata la figura dell'Ufficiale e la figura dell'Istruttore.
4. La struttura viene suddivisa in categorie che non incidono in alcun modo sullo stato giuridico ed economico del personale.

5. Alla categoria C possono venire attribuiti i gradi previsti alla voce 'Istruttori' di cui alla Sezione C1 dell'Allegato C della D.G.R. n. 2689/2004. L'assegnazione avverrà non solo per la mera anzianità, pur essendo uno dei requisiti valutativi, ma soprattutto in virtù di criteri quali l'arricchimento professionale, l'esperienza pregressa, i titoli di studio e professionali, l'assenza di sanzioni disciplinari ed eventuali encomi ricevuti. I gradi saranno assegnati con valutazione positiva del Comandante al personale che ha maturato un'anzianità di servizio, nel minimo pari a:

- 10 anni nella qualifica di Agente per accedere alla posizione di Vice Istruttore, previa posizione vacante;
- 10 anni nella qualifica di Vice istruttore per accedere nella posizione di Istruttore, previa posizione vacante;
- 10 anni nella posizione di Istruttore per accedere nella posizione di Istruttore capo, previa posizione vacante.

Il numero massimo di ogni posizione (Vice Istruttore, Istruttore, Istruttore Capo) non potrà essere superiore al dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, del numero complessivo del personale in divisa assegnato al Corpo Intercomunale.

6. L'assegnazione del grado di Istruttore avviene mediante determinazione del Comandante; la nomina di Vice Comandante e l'assegnazione del grado al Comandante (previsto dalla normativa regionale), avviene con decreto del Sindaco del Comune capofila; in tutti i casi dovrà esprimersi preventivamente la Conferenza dei Sindaci.

Art. 15 – Norme generali di condotta. Doveri del personale

1. Oltre a quanto già previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché dal codice di comportamento del Comune di Mogliano Veneto (Ente capofila), il personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale deve avere in servizio un comportamento improntato all'imparzialità, alla cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile. Deve altresì operare con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima della popolazione, la cui attiva collaborazione deve ritenersi essenziale per una sempre migliore attuazione dei compiti d'istituto.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni.
3. Sia in servizio che fuori servizio, il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al rapporto tra i cittadini e le Amministrazioni aderenti alla Convenzione, nonché tra i cittadini stessi e il Corpo.

Art. 16 – Comportamento in servizio

1. Il personale di Polizia Locale deve prestare la propria opera svolgendo le attività per le quali è stato incaricato in conformità alle norme vigenti, nonché in esecuzione delle direttive, degli ordini e delle istruzioni impartite dai superiori gerarchici. Deve essere disponibile ad accogliere le istanze dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità.
2. Quando opera in abito civile, prima di ogni intervento, salvo casi di forza maggiore, ha l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento. In divisa deve fornire il

proprio numero di matricola quando richiesto e, sempre se richiesto, esibire il tesserino di riconoscimento.

3. Deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla sua funzione, usare la lingua italiana e rivolgersi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti a operazioni di servizio e non deve esprimere apprezzamenti e rilievi sull'operato delle Amministrazioni aderenti alla Convenzione, del Corpo Intercomunale di Polizia Locale e dei colleghi.
4. Rientra tra i doveri del personale quello di non intrattenere rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite, tranne che per esigenze di servizio.
5. Il personale appartenente al Corpo non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.

Art. 17 – Incompatibilità e conferimento di incarichi

1. Ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", il personale appartenente al Corpo Intercomunale di Polizia Locale non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro.
2. In considerazione delle peculiarità delle funzioni attribuite al personale della Polizia Locale, il personale appartenente al Corpo Intercomunale di Polizia Locale non può svolgere alcun incarico anche non retribuito senza la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dall'organo competente del Comune di appartenenza del dipendente, sentito il Comandante. Fino alla definizione di una disciplina uniforme tra i Comuni aderenti alla Convenzione, il rilascio dell'autorizzazione è effettuato da ciascun Ente secondo le procedure previste dal rispettivo regolamento, e tenuto conto di eventuali ulteriori condizioni previste dal regolamento stesso, sempre comunque sentito il Comandante.
3. Per quanto non previsto ai precedenti commi, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia e ai rispettivi regolamenti comunali relativi al conferimento di incarichi esterni.

Art. 18 – Cura della persona e dell'uniforme

1. Il personale appartenente al Corpo Intercomunale di Polizia Locale presta servizio in uniforme, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.
2. Il personale appartenente al Corpo deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro del Corpo e delle Amministrazioni aderenti alla Convenzione.
3. Il personale deve porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la responsabilità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza. Eventuali capelli lunghi portati dal personale dovranno essere raccolti anche per motivi di sicurezza personale.

4. Essendo l'uniforme il principale elemento di riconoscimento degli appartenenti al Corpo, la stessa deve essere indossata con proprietà, dignità e decoro, in perfette condizioni di pulizia, ed è vietato variarne la foggia. Non è possibile utilizzare l'uniforme fuori dal servizio; è consentito indossarla, anche parzialmente, per recarsi dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa.
5. È vietato circolare con le mani in tasca e senza berretto o altro copricapo previsto dalla tipologia di uniforme indossata.
6. Non è consentito l'uso di orecchini appariscenti e/o pendenti, collane, o altri elementi ornamentali che possano alterare l'assetto formale dell'uniforme.
7. Il personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale è tenuto ad indossare l'uniforme. Sono esonerati dall'obbligo il Comandante e, quando necessario, per particolari esigenze funzionali al servizio da prestare, previa autorizzazione del Comandante, gli ufficiali e gli agenti, possono svolgere l'attività d'istituto in abito civile. Il personale autorizzato a svolgere il servizio in abito civile ha l'obbligo di esibire, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualità, la tessera di riconoscimento.

Art. 19 – Saluto

1. Il personale appartenente al Corpo Intercomunale di Polizia Locale, se in divisa, è tenuto a salutare i cittadini con i quali viene a contatto per ragioni di ufficio, i Sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione e le altre autorità con le quali venga ad interagire per ragioni di servizio.
2. Il saluto è altresì dovuto alle bandiere nazionali e militari, ai gonfaloni civici, alle autorità e simboli dello Stato cui sono devoluti gli onori, alle autorità civili, militari e religiose, ai superiori gerarchici del Corpo Intercomunale di Polizia Locale e ai cortei funebri.
3. Il saluto viene eseguito con stile rigido ed austero nei servizi d'ordine e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie nei contatti con il pubblico. Il saluto si esegue secondo le modalità in uso nelle Forze Armate portando la mano destra, aperta e con dita unite, all'altezza del copricapo; il polso in linea con l'avambraccio e in linea con la spalla.
4. È dispensato dal saluto:
 - a) il personale che presta servizio di regolazione del traffico o che sia altrimenti impedito dall'espletamento di compiti d'istituto;
 - b) il personale a bordo di veicoli;
 - c) il personale di scorta di sicurezza;
 - d) il personale di scorta al gonfalone civico.

Art. 20 – Rapporti esterni

1. Le relazioni con gli organi d'informazione sono curate, esclusivamente, dal Comandante o da un suo delegato. Ogni altro appartenente al Corpo Intercomunale di Polizia Locale deve informare tempestivamente i superiori gerarchici di qualsiasi rapporto che venga a instaurarsi con gli organi d'informazione e che abbia come oggetto il servizio.
2. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento il necessario riserbo sull'attività di istituto ed evitare dichiarazioni

pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza, le Amministrazioni aderenti alla Convenzione e il Corpo.

3. Sono fatte salve le libertà di espressione proprie dei rappresentanti politici o sindacali.
4. Tutte le richieste di intervento da parte di amministratori, uffici comunali, enti pubblici o privati e cittadini sono rivolte, formalmente, al Comandante o persona da lui delegata tramite gli uffici del Comando, fatte salve le situazioni di urgenza.

Art. 21 – Segreto d’ufficio, riservatezza e accesso a documenti e informazioni

1. Fatto salvo quanto stabilito nell’art. 20 del presente regolamento, il personale appartenente al Corpo Intercomunale di Polizia Locale deve fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di accesso alla documentazione amministrativa, ai sensi della normativa vigente o dei rispettivi regolamenti.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all’osservanza del segreto d’ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d’ufficio non è comunque opponibile.
3. In conformità alle norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l’attività del Corpo Intercomunale di Polizia Locale sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell’ambito delle varie responsabilità organizzative.
4. Sono esclusi dall’accesso agli atti, per motivi di sicurezza, i fogli di servizio giornalieri ed i turni di servizio che possono rilevare elementi di impiego del personale, dei mezzi utilizzati e degli strumenti di difesa impiegati.

CAPO II - NORME RELATIVE AI SERVIZI E LORO MODALITÀ DI ESECUZIONE

Art. 22 – Istruzioni generali per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi

1. Il Comandante, ovvero suo delegato, emana istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi per le strutture tecnico operative in cui si articola il Corpo Intercomunale di Polizia Locale.
2. Le istruzioni di cui al comma 1 sono raccolte in un unico documento aggiornato periodicamente.
Esse devono essere tempestivamente illustrate al personale interessato. I Responsabili di Ufficio hanno cura di stimolare l’interesse e l’iniziativa del personale assegnato, acquisendo utili elementi propositivi ai fini dell’eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative. Gli atti per la programmazione, l’organizzazione e l’esecuzione dei compiti e servizi d’istituto sono:
 - a) disposizione di servizio: documento emanato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Contiene disposizioni in merito all’organizzazione e/o all’esecuzione dei servizi

- d'istituto, nonché alla uniforme applicazione delle relative disposizioni normative. Essa è portata a conoscenza, a seconda del contenuto, a tutto il personale interessato;
- b) l'ordine di servizio mensile: documento programmatico a carattere generale che stabilisce i turni di lavoro mensili del personale appartenente al Corpo. Può essere soggetto a variazioni da parte del Comandante, ovvero da suo delegato, qualora ve ne sia l'esigenza per motivi imprevedibili o contingibili o urgenti. Tale variazione è comunicata nel più breve tempo possibile al personale interessato;
 - c) l'ordine di servizio giornaliero: documento che registra la situazione organica del Corpo e programma quotidianamente o per più giorni consecutivi, le normali attività d'istituto. Esso è predisposto sulla base del servizio mensile, nonché dei piani e dei programmi operativi e delle direttive emanate dal Comandante. È redatto, di norma, giornalmente dal responsabile incaricato. Eventuali variazioni che dovessero intervenire a modifica di tale documento sono tempestivamente comunicate al personale interessato a cura del responsabile di riferimento. Tale documento contiene: indicazione sintetica individuante il personale, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine. Può anche indicare il tipo di vestiario ed eventuale veicolo da utilizzare, equipaggiamento e armamento necessari e le finalità da perseguire. Può contenere indicazioni e comunicazioni a carattere individuale o generale di qualsiasi natura inerenti al servizio. Tutto il personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio del servizio stesso ed indicarne la presa visione con apposita firma, salvo l'utilizzo di strumenti elettronici. L'ordine di servizio, in particolare quello di dettaglio, è di regola indicato in forma scritta, ma la loro forma orale non costituisce vizio;
 - d) l'ordine di servizio particolare: ordine impartito qualora vi sia la necessità di disporre, con carattere di urgenza, l'esecuzione di un particolare servizio, ovvero di impartire speciali modalità per il suo svolgimento. Viene comunicato nelle medesime forme di cui alla lettera c) direttamente al personale interessato dal Comandante o dal responsabile incaricato.

Art. 23 – Presentazione in servizio

1. Il personale appartenente al Corpo Intercomunale di Polizia Locale ha l'obbligo di accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio cui è assegnato.
2. In conformità alla normativa vigente e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, il personale appartenente al Corpo ha l'obbligo di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato dalle disposizioni a tale fine impartite. Il servizio deve essere svolto in perfetto ordine nel vestiario, nell'equipaggiamento ed eventuale armamento prescritto.
3. È fatto obbligo al personale appartenente al Corpo, in caso di assenza dal servizio, di darne tempestiva notizia secondo le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e di avvisare nel più breve tempo possibile, comunque al più tardi all'inizio dell'orario del turno di lavoro, il Comando e i rispettivi uffici personale, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione del personale assente nei servizi organizzati.
4. Nel caso di assenza per motivi di salute sussiste l'obbligo di comunicare la prognosi al Comando nel più breve tempo possibile, al fine di organizzare al meglio il servizio.

Art. 24 – Reperibilità

1. Per il personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale può essere istituito un servizio di reperibilità, attivato secondo un calendario predisposto e nel rispetto delle disposizioni e dei limiti stabiliti con apposito atto, nonché delle disposizioni contrattuali e normative vigenti.
2. La presenza in servizio è comunque dovuta da tutto il personale appartenente al Corpo nei casi di calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività quali, esemplificativamente e non in modo esaustivo: incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica e altri eccezionali fenomeni.
3. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo, ove occorra, la disponibilità delle ore libere; in tali circostanze il Comandante può sospendere le ferie ed i permessi ordinari per tutti, o parte, degli appartenenti al Corpo al fine di poter disporre della forza necessaria.
4. Nei casi eccezionali di necessità ed urgenza di cui ai commi 2 e 3, il concorso sincronico di tutti gli appartenenti al Corpo è disposto e attivato dal Comandante, ovvero da un suo delegato. A tal fine il personale è tenuto a fornire indicazioni precise la pronta reperibilità.

Art. 25 – Servizi a carattere continuativo

1. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto svolti dagli operatori sia sul territorio di competenza che negli uffici di supporto agli addetti che svolgono servizio esterno, il personale smontante:
 - a) non deve allontanarsi, fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo;
 - b) deve riferire al personale che lo sostituisce fatti eventualmente occorsi, in quanto suscettibili di comportare la necessità di modifica delle modalità di conduzione del servizio.
2. Il personale montante deve rilevare il personale smontante nel luogo e all'ora stabiliti dall'ordine di servizio.

Art. 26 – Obblighi del personale a fine servizio

1. Il personale al termine del turno di servizio deve redigere una relazione di servizio contenente le informazioni riportate su di un apposito modulo predisposto. Rimane fermo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalla normativa vigente.
2. Quando ne ricorra la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale può essere fatto obbligo, al termine del turno, di continuare nel servizio fino al cessare delle esigenze. La protrazione dell'orario di servizio è disposta dal Comandante ovvero, in sua assenza, dal più alto in grado al momento presente in Comando o dall'incaricato di dirigere il servizio.

Art. 27 – Controlli sui servizi

1. Il responsabile dell'Ufficio, ovvero il personale designato, deve controllare il buon andamento del servizio e il corretto comportamento del personale a ciò preposto.
2. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti, il personale di cui al comma 1 riferisce al superiore gerarchico il quale, a sua volta, riferisce al Comandante.
3. In ogni circostanza, il personale di cui al comma 1 è tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsivoglia ostacolo che si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.

Art. 28 – Tesserino di riconoscimento e placca di servizio

1. Il Comandante rilascia al personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale un tesserino di riconoscimento e assegna una placca di servizio, del tipo previsto dalla legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41, e successivi atti attuativi.
2. Il tesserino di riconoscimento al Comandante è rilasciato dal Sindaco del Comune di Mogliano Veneto.
3. Il tesserino di riconoscimento va esibito nei casi previsti dal presente regolamento.
4. La placca di servizio va indossata sull'uniforme di servizio, secondo le modalità previste.
5. Il tesserino di riconoscimento e la placca di servizio vanno immediatamente restituite all'atto della cessazione dal servizio e sono ritirate a seguito di sospensione dal servizio.
6. È fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento del tesserino di riconoscimento o della placca di servizio.

Art. 29 – Uniformi

1. La fornitura dell'uniforme di prima vestizione sarà effettuata in modo completo all'atto dell'assunzione, in relazione al servizio cui il nuovo personale assunto sarà adibito. Ogni operatore dovrà avere la massima cura per l'utilizzo e il lavaggio dell'uniforme in dotazione.
2. I segni e le caratteristiche identificative e distintive connessi all'attività svolta da associazioni di volontari e dai messi comunali, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche distintive dell'uniforme del personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale.

Art. 30 – Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti

1. Il personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, nella custodia e conservazione di ogni cosa appartenente all'Amministrazione che sia detenuta per motivi di servizio, è tenuto ad adottare la massima diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Il personale del Corpo deve adottare la stessa cura di cui al comma precedente per ogni bene altrui del quale venga comunque in possesso per motivi di servizio.

3. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, per iscritto, ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.

Art. 31 – Servizi di rappresentanza

1. Al Corpo Intercomunale di Polizia Locale compete l'eventuale espletamento dei servizi di rappresentanza disposti nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche degli Enti aderenti alla Convenzione.
2. Il personale del Corpo che partecipa a manifestazioni rende gli onori nei casi e con le modalità previste dal regolamento del cerimoniale.

**TITOLO III
FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO**

Art. 32 – Formazione specifica

1. Al fine di consentire l'acquisizione di conoscenze tecnico professionali relative alle nuove modalità di intervento, nonché di acquisire uno stile di lavoro comune per tutti gli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale, dovranno essere adottate specifiche iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale.

Art. 33 – Aggiornamento e addestramento

1. Il personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale è tenuto a partecipare alle iniziative volte alla formazione, all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale con le modalità stabilite dal Comandante o da suo delegato.
2. Il Comandante assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio attraverso lezioni, seminari o giornate di studio.
3. La partecipazione a tutti i corsi di formazione e di aggiornamento, siano essi culturali, di apprendimento delle tecniche operative di difesa personale, di tiro a segno, o altro, è obbligatoria.
4. Il Comandante può dispensare dalla partecipazione ai singoli corsi i dipendenti che, sulla base della certificazione medica documentante la temporanea impossibilità o in caso di gravi motivi familiari e/o personali, ne facciano richiesta.

**TITOLO IV
ARMI E STRUMENTI IN DOTAZIONE**

Art. 34 – Arma di ordinanza, assegnazione dell'arma e modalità di porto

1. Nell'ambito del territorio della Convenzione, ovvero del territorio in cui si trovano ad operare, tutti i servizi riguardanti l'attività di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza, servizi esterni di vigilanza, protezione della casa comunale e dell'eventuale armeria, i servizi notturni e di pronto intervento, nonché di tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Locale dalle leggi e dai regolamenti, sono svolti dagli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale con l'arma in dotazione.

2. La disciplina specifica è rinviata ad apposito e medesimo regolamento adottato dagli Enti convenzionati.

Art. 35 – Strumenti di autotutela

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma.
Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intende lo spray irritante, le manette ed eventuali ulteriori strumenti che lo sviluppo tecnologico mette a disposizione.
Lo spray irritante in dotazione dovrà rispondere alle caratteristiche previste dal Decreto Ministero dell'Interno 12 maggio 2011 n. 103.

Art. 36 – Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione

1. I veicoli e le apparecchiature tecniche sono assegnate in dotazione al personale in servizio, che è tenuto ad usarli nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 30 del presente regolamento.
2. I veicoli e le apparecchiature tecniche in dotazione al Corpo Intercomunale di Polizia Locale devono essere utilizzati solo per ragioni contemplate dal servizio.
3. È compito del personale della struttura cui sono assegnati il veicolo o l'apparecchiatura tecnica, curarne la regolare pulizia e la piccola manutenzione, affinché gli stessi siano mantenuti in costante efficienza e decoro e la compilazione di eventuali schede di utilizzo che dovessero essere disposte dal Comandante.

**TITOLO V
RICONOSCIMENTI E DISCIPLINA**

Art. 37 – Riconoscimento per particolari meriti

1. Gli appartenenti al servizio che si sono distinti per particolari servizi e spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza, sono premiati, in relazione alla importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:
 - a) elogio scritto;
 - b) encomio;
 - c) encomio solenne;
 - d) proposta di una ricompensa al valor civile.
2. I riconoscimenti di cui al comma 1 sono inseriti nel fascicolo personale del dipendente interessato.

Art. 38 – Requisiti per il conferimento

1. Le proposte di ricompensa al valor civile ed al merito civile sono presentate, su proposta del Sindaco del Comune di appartenenza, al Ministero dell'Interno, secondo le procedure previste dalla vigente legislazione, a fronte di straordinari atti di eroismo.

2. L'encomio solenne, deliberato dalla Giunta Comunale, su proposta del Comandante, è conferito, in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico, al personale che abbia offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
3. L'encomio del Sindaco del Comune di appartenenza, su proposta del Comandante, è conferito come riconoscimento di applicazione ed impegno professionale, oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, al personale che, per attaccamento al servizio, spirito di iniziativa e capacità professionale, abbia conseguito apprezzabili risultati nei compiti d'istituto.
4. L'elogio scritto del Comandante è conferito, anche su proposta del Responsabile di riferimento, al personale che abbia fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o di un'attività istituzionale, dimostrando di possedere eccellenti qualità professionali.

Art. 39 – Norme disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale del comparto "Funzioni Locali" - Codice disciplinare - e dall'art. 55 ss. del D.Lgs. n. 165/2001 sono specificate come segue:

Richiamo verbale per:

- mancato uso del tesserino di riconoscimento e/o placca di servizio;
- alterazioni o modifiche arbitrarie alla divisa;
- incuria alla pulizia dell'uniforme o nella conservazione degli effetti di vestiario e del materiale di armamento o altra strumentazione di difesa in consegna;
- uso di indumenti od oggetti di vestiario non prescritti;
- omessa riconsegna di quanto possa ritardare o pregiudicare il regolare andamento del servizio (chiavi, ecc.);
- omissione del saluto a chi è dovuto;
- conversare o fumare in servizio;

Richiamo scritto:

- recidiva nelle mancanze che hanno dato luogo al richiamo verbale del Comandante;
- grave negligenza in servizio;
- allontanamento dal servizio prima dell'orario della cessazione dello stesso;
- deterioramento o smarrimento colposo del distintivo di servizio e della tessera di riconoscimento;
- ritardo e trascuratezza nell'esecuzione degli ordini di servizio;
- tolleranza di trasgressioni da parte dei subalterni;
- inosservanza della via gerarchica nei rapporti e per reclamo verso superiori;
- contegno e linguaggio scorretto in servizio o in luogo pubblico;
- permanenza in locali di pubblico ritrovo in ore di servizio e non per ragioni di servizio;
- ritardata consegna a chi di dovere degli oggetti rinvenuti o dei quali si sia venuti in possesso per ragioni di servizio salvo che il fatto non costituisca reato;

Riduzione dello stipendio:

- recidiva nei fatti che hanno dato luogo in precedenza a richiamo scritto;

Sospensione dal servizio e dallo stipendio:

- recidiva nei fatti che hanno dato in precedenza motivo a riduzione dello stipendio.

Per quanto non stabilito dal presente articolo si rinvia al Codice disciplinare, alle disposizioni contrattuali e normative vigenti nel tempo, nonché al Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (Allegato C) del Comune di Mogliano Veneto, per le parti compatibili con la disciplina vigente.

TITOLO VI
PATRONO, BANDIERA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 – Festa del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

1. Il giorno 20 Gennaio, giornata in cui si festeggia il Santo Patrono San Sebastiano, è dichiarata festa del Corpo Intercomunale di Polizia Locale. La festa viene solennizzata con un'unica cerimonia annuale predisposta dal Corpo stesso ovvero partecipando alla cerimonia organizzata dal Comune Capoluogo di Provincia.

Art. 41 – Senso di appartenenza al Corpo

1. Lo spirito di corpo è il sentimento di solidarietà che si fonda sulle tradizioni e sulla storia dei Corpi di Polizia Locale, unisce i suoi appartenenti al fine di mantenerne elevato il prestigio e il decoro. I rapporti tra tutti gli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale sono caratterizzati da rispetto reciproco e massima lealtà di comportamento, sulla fiducia gli uni negli altri e sull'impegno comune di rafforzare lo spirito di corpo e la capacità di lavoro ai fini dell'adempimento degli obblighi istituzionali e della realizzazione degli obiettivi comuni.
2. Il Corpo Intercomunale potrà dotarsi della bandiera di Polizia Locale come previsto e disciplinato dall'allegato "A" della Delibera di Giunta Regionale n. 349 del 06.03.2012.

Art. 42 – Associazionismo

E' data facoltà agli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale di costituirsi in associazione per l'organizzazione e la gestione autonoma delle tradizionali iniziative culturali, benefiche, sportive, turistiche, sociali.

Art. 43 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla Convenzione e si applicano le disposizioni in materia contenute in leggi e regolamenti statali e regionali, nei contratti collettivi nazionali e decentrati, nonché alle disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Mogliano Veneto, capofila della Convenzione.

Art. 44 – Abrogazione di norme

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono sospesi i regolamenti dei Corpi di Polizia Locale, vigenti nei Comuni aderenti alla convenzione nonché ogni altra norma regolamentare o disposizione organizzativa od operativa con esso incompatibile.

Art. 45 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva e sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Treviso, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché alla Regione del Veneto.